

Il codice. Le principali leggi del nostro ordinamento

Gli strumenti ci sono, basta applicarli

Lo ribadisce lo stesso Carlo Guglielmi nell'intervista in pagina: gli strumenti per la lotta ai falsi ci sono, eccome. Eccone alcuni, in pillole, in ordine di gravità.

Tutela penale. Con sentenza penale la copia di marchi e segni distintivi può essere punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 fino a 25mila euro (articolo 473 del Codice penale),

per i brevetti e i modelli la reclusione va da 1 a 4 anni, la multa da 3.500 a 35mila euro.

L'articolo 474 sanziona l'importazione di marchi falsi con la reclusione da 1 a 4 anni e la sanzione-multa da 3.500 a 35mila euro. Per detenzione e messa in vendita c'è la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 20mila euro.

In tutti questi casi scatta la confisca di beni e mezzi di produzione (articolo 474 bis). Un'aggravante, con la 474 ter, scatta in caso di sistematicità: reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5mila a 50mila euro. C'è poi l'attenuante (nuovo comma dell'articolo 474) da metà e due terzi se il colpevole collabora con l'autorità di polizia.

Tutela amministrativa. Dogane, vigili, Gdf, Carabinieri, polizia possono contestare l'incauto acquisto (legge 80/2005), vale a dire sanzione pecuniaria da 100 euro fino a 7mila euro per chi compra i falsi (prima le somme erano da 500 a 10mila euro, quasi inapplicabili)

Tutela civile. Con sentenza civile può essere dato un ordine di sequestro definitivo e l'inibitoria a produrre, detenere, commercializzare i beni oggetto di violazione (articoli 124 del Codice di proprietà industriale). C'è poi una somma fissa per ogni ritardo nell'esecuzione e l'ordine di distruzione di tutti i beni. Dulcis in fundo, è possibile ottenere il risarcimento del danno (articolo 125) commisurato al mancato profitto del titolare, ai profitti realizzati dal contraffattore oppure all'equivalente delle *royalty* dovute in caso di copie autorizzate nonché, perfino, un plus dal 10 al 40% per il danno morale.

R.Fa.

